

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

Via Guido Monaco, 16 - 52100 Arezzo – Italia

AVV. GIAMPIERO PINO
Revisore Contabile
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: giampiero.pino@studiolegalepino.it
pec: avvgiampieropino@cnfpec.it

AVV. PAOLO ROMAGNOLI
e-mail: paolo.romagnoli@studiolegalepino.it
pec: avvromagnolipaolo@cnfpec.it

AVV. NELLINA PITTO
Socio Società Toscana degli Avvocati Amministrativisti
e-mail: nellina.pitto@studiolegalepino.it
pec: avvnellinapitto@cnfpec.it

AVV. ELEONORA LEPRI
Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani
e-mail: eleonora.lepri@studiolegalepino.it
pec: avveleonoralepri@cnfpec.it

AVV. NICCOLO' PINO
Member of UIA – International Association of Lawyers
e-mail: niccolo.pino@studiolegalepino.it
pec: niccolopino@puntopec.it

DOTT.SSA MANUELA MANGANARO
e-mail: manuela.manganaro@studiolegalepino.it

DOTT. LUCA TESTA
e-mail: luca.testa@studiolegalepino.it

Arezzo, li 30.04.2020

Ai Professionisti
e ai Clienti
Loro sedi

OGGETTO: D.P.C.M. 26.04.2020 – AVVIO FASE 2

Il recentissimo D.P.C.M. del 26.04.2020 ha introdotto le prime norme volte ad avviare la c.d. “Fase 2”. Di esso si esaminano solo alcuni articoli, rinviando per il resto alla lettura integrale del testo e dei suoi allegati.

In primo luogo si precisa che le disposizioni di tale Decreto si applicheranno dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del D.P.C.M. 10 aprile 2020 e avranno efficacia fino al 17 maggio, ad eccezione di alcune previsioni contenute nell’art.2 inerenti le attività propedeutiche alla riapertura, che le imprese potranno svolgere a far data dal 27.04 ed il monitoraggio della situazione epidemiologica a carico delle Regioni.

All’art.1 sono indicate le misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale.

Rispetto al precedente DPCM 10 Aprile 2020 sono consentiti ulteriori spostamenti motivati, compresi quelli per incontrare congiunti, a condizione che venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento di almeno un metro, nonché l’apertura di alcuni luoghi, prima vietata, come, a titolo esemplificativo, parchi, ville e giardini pubblici, luoghi di culto, sempre a condizione che siano adottate determinate misure di prevenzione.

Sono invece confermati una serie di divieti e di sospensioni. In particolare permangono le sospensioni inerenti le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’**allegato 1** e la sospensione delle attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. E’ invece consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico – sanitarie, nonché la ristorazione con asporto. In merito si ricorda che la Regione Toscana ha adottato l’ordinanza n.41 del 22.04.2020 con la quale ha consentito, a far data dal 24.04.20, la vendita di cibi tramite asporto in pubblici esercizi come

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar e pasticcerie, previa prenotazione on line o telefonica e con ingressi per il ritiro solo per appuntamento.

Sono altresì sempre sospese le attività inerenti i servizi alla persona (parrucchieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'**allegato 2**.

In ordine alle attività professionali sono confermate una serie di raccomandazioni, già contemplate nella pregressa decretazione, circa l'utilizzo di modalità di lavoro agile, l'incentivazione di ferie e congedi, l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, l'attivazione di procedure di sanificazione nei luoghi di lavoro.

L'art.2 disciplina le misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive, industriali e commerciali.

Conferma che sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell'**allegato 3**. Tale allegato riporta l'elenco dei codici Ateco delle attività consentite che è stato aggiornato con l'inserimento di nuovi codici. A titolo solo esemplificativo, in materia edilizia sono ammessi i codici 41 (costruzione di edifici), 42 (ingegneria civile), 43 (lavori di costruzione specializzati).

Si specifica che le attività produttive sospese in conseguenza del DPCM in commento possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile. Si conferma che sono sempre consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali e tutte le attività inerenti farmaci, tecnologia sanitaria, nonché prodotti agricoli e alimentari. Salvo quanto precisato all'art.1 per i musei, luoghi di cultura, nonché i servizi per l'istruzione.

Il comma 6 stabilisce che le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del: Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione Covid – 19 negli **ambienti di lavoro** sottoscritto il 24.04.2020 tra Governo e Parti sociali, riportato in **allegato 6**, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il Protocollo condiviso per il contenimento Covid -19 **nei cantieri**, sottoscritto il 24.04.2020 tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti, quello del lavoro e le Parti sociali, di cui all'**allegato 7**, ed il Protocollo condiviso nel settore del **trasporto e della logistica** sottoscritto il 20.03.2020 di cui all'**allegato 8**.

Il primo Protocollo citato (quello relativo agli ambienti di lavoro) costituisce un aggiornamento di quello del 14.03.2020 con l'obiettivo di migliorare ed implementare le misure di sicurezza sui luoghi di lavoro, in vista della ripresa delle attività lavorative nella c.d. "Fase 2".

Esso contiene quindi alcune integrazioni, rispetto al precedente, a titolo solo esemplificativo, in ordine all'obbligo di informazione, alle modalità di ingresso in azienda per chi fosse già risultato positivo al virus, in materia di DPI, in tema di spostamenti per raggiungere la sede di lavoro, in materia di sorveglianza sanitaria, (potenziamento del ruolo del medico competente).

Si ricorda che, ancora prima della integrazione del citato Protocollo del 24.04.2020 per gli ambienti di lavoro, erano stati adottati altri Protocolli di settore e/o aziendali, tra cui quelli nel settore dei cantieri edili, trattati nella nostra precedente circolare, a cui si fa rinvio. Chiaramente adesso

STUDIO LEGALE PINO E ASSOCIATI

sono stati superati e confluiti nel nuovo Protocollo siglato sempre il 24.04 richiamato nel ridetto comma 6 ed allegato allo stesso D.P.C.M.

Pertanto, le attività in procinto di riaprire, nonché i cantieri edili, dovranno adeguarsi alle misure contenute nei citati Protocolli nazionali, nonché a quelle più restrittive contenute nelle ordinanze emesse dalla Regione Toscana, n.38 e n.40, già illustrate nelle nostre circolari della scorsa settimana, salvo altre che la Regione intendesse emanare.

L'articolo 2 in commento precisa, tra le altre cose, che:

la mancata attuazione dei Protocolli, che non assicurino adeguati livelli di protezione, determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

le imprese che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27.04.2020;

le imprese, le cui attività sono già consentite, proseguono dette attività nel rispetto dei Protocolli di cui allo stesso comma 6;

le Regioni monitorano l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e nel caso in cui emergesse un aggravamento del rischio sanitario, possono proporre al Ministero della salute, le misure restrittive necessarie ed urgenti per le attività produttive delle aree del territorio specificatamente interessato dall'aggravamento.

L'art.3 individua le misure di informazione e prevenzione da applicarsi sull'intero territorio nazionale.

Esso conferma sostanzialmente quelle già note, imposte dalla pregressa normativa. Una precisazione concerne le protezioni delle vie respiratorie in quanto si stabilisce che ai fini del contenimento della diffusione del virus possono essere utilizzate «**mascherine di comunità**», ovvero mascherine monouso, o mascherine lavabili, anche auto – prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. L'utilizzo di tale tipologia di «mascherine di comunità» si aggiunge alle altre misure di protezione come il distanziamento fisico e l'igiene costante delle mani che restano invariate.

Chiaramente queste mascherine non sono utilizzabili negli ambienti di lavoro nei quali devono essere impiegate altre tipologie di mascherine, come illustrato nelle nostre precedenti circolari, a cui si rinvia.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale chiarimento. Cordiali saluti.

Avv. Nellina Pitto

Avv. Giampiero Pino

Avv. Eleonora Lepri